

**IMPUTABILITÀ (Capacità di intendere e di volere)**  
**In genere**

Codice Penale, Art. 85

Codice Penale, Art. 88

**Codice Penale, Art. 572**

Anche in assenza di patologie psichiatriche maggiori, l'imputabilità, intesa come maturità psicologica dell'agente, deve essere esclusa in presenza di fattori – quali disturbi della personalità, giovane età anagrafica, ritardo nello sviluppo psico-affettivo, abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche – che, complessivamente considerati e posti in relazione con la specificità dei fatti, siano risultati tali da annullare nell'imputato la capacità di orientarsi nello spazio esterno e di comprendere le conseguenze pregiudizievoli delle proprie azioni. (Nel caso di specie, l'imputato del delitto di maltrattamenti in famiglia è stato assolto per vizio totale di mente, essendo emerso, all'esito di un esame peritale, che il medesimo, appena maggiorenne e inserito in un contesto familiare disfunzionale – all'interno del quale nel soggetto è stata riscontrata la figura psicologica del cd. "paziente designato" – presentava uno sviluppo psico-emotivo deficitario ed era, inoltre, affetto da disturbo di tipo "border-line" e tossicodipendenza).

Tribunale Lodi, 02/12/2021, n. 380

;

*Redazione Giuffrè 2022*

Cassazione penale, sez. II, 10/04/2020, n. 13959

Cassazione penale, sez. I, 04/04/2012, n. 14808

Cassazione penale, sez. unite, 25/01/2005 n. 9163

**ESECUZIONE PENALE****Esecuzione delle pene detentive  
- in genere**

d.l. 14 agosto 2013 n. 93 art. 1

l. 15 ottobre 2013 n. 119

l. 01 ottobre 2012 n. 172 art. 4

codice penale art. 61

**codice penale art. 572 comma 2**

codice di procedura penale art. 656 comma 9

Non costituisce titolo ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione di pene detentive ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato ex art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. per essere stato il fatto commesso in presenza di un minore di anni quattordici, atteso che non sussiste continuità normativa tra detto delitto e l'ipotesi aggravata di maltrattamenti in danno di un minore di anni quattordici, contemplata dal previgente art. 572, comma secondo, cod. pen., al quale la suddetta lett. a) seguita a fare formale rinvio.

*Rigetta, GIP TRIBUNALE MODENA, 29/04/2021*

Cassazione penale, sez. I, 16/11/2021, n. 47041

-

*CED Cass. pen. 2022, rv 282320-01*

Vedi anche: Cass. Pen. N. 10373 del 2021

Vedi anche: Cass. Pen. N. 34492 del 2020

Cass. Pen. N. 12653 del 2019

Cassazione penale, sez. III 15/09/2021 n. 44348 (data dep. 01 dicembre 2021)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA	Grazia	-	Presidente	-
Dott. GALTERIO	Donatella	-	Consigliere	-
Dott. CERRONI	Claudio	-	Consigliere	-
Dott. GENTILI	Andrea	-	rel. Consigliere	-
Dott. SCARCELLA	Alessio	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T.G., nata a (OMISSIS);

nei confronti di:

U.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 407 della Corte di appello di Cagliari del 28 settembre 2020;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

TOCCI Stefano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentiti, altresì, per la parte civile ricorrente, l'avv. Andrea Giulio SIGHIERI, del foro di Genova, in sostituzione dell'avv. Roberto OLLA, del foro di Cagliari, che ha depositato conclusioni scritte, e, per l'imputato, l'avv.ssa Herika DESSI', del foro di Cagliari, in sostituzione dell'avv. Carlo MONALDI, del foro di Cagliari, che si è opposta all'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza del 28 settembre 2020, la Corte di appello di Cagliari ha sostanzialmente riformato la precedente sentenza del 19 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato la penale responsabilità di U.P. in ordine al reato di cui all'art. 609-bis c.p., per avere egli, in diverse occasioni fra il luglio del 2008 ed il dicembre del 2010, usato violenza sessuale in danno di T.G., figlia della sua convivente (all'epoca dei fatti infraquattordicenne) e lo aveva, pertanto, condannato, oltre che al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, alla pena di anni 6 di reclusione oltre accessori.

La Corte di appello, nel riformare integralmente la sentenza del giudice di primo grado, ha, in sintesi, ritenuto non sufficientemente attendibile il narrato accusatorio riportato dalla persona offesa, ed ha, altresì, osservato che le aporie presenti in tale racconto non potevano considerarsi emendate dalla esistenza di tranquillanti riscontri esterni; ha, pertanto ritenuto, visto l'art. 530 c.p.p., comma 2, che non vi fossero elementi adeguati per la conferma della sentenza di condanna adottata dal giudice di primo grado.

Avverso la sentenza in esame ha interposto ricorso per cassazione, tramite la sua difesa fiduciaria, la costituita parte civile, articolando a tal fine 5 motivi di impugnazione.

Con il primo motivo la ricorrente parte civile ha contestato il fatto che la Corte di appello sarda, senza valutare la intrinseca attendibilità delle accuse mosse dalla persona offesa all'imputato, abbia escluso la responsabilità di questo osservando che tali accuse erano



prive di riscontri esterni, in tal modo facendo cattiva applicazione dei principi consolidati in materia di valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, per la cui rilevanza accusatoria non vi è la necessità di riscontri esterni.

Con il secondo motivo, logicamente subordinato al precedente, la difesa della parte civile ha denunciato la contraddittorietà ed incompletezza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto, onde supportare la attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, del fatto che il CTP, con argomentazioni scientifiche volte a chiarirne le ragioni, avesse riferito su atteggiamenti della ragazza e su comportamenti maltrattanti dell'imputato, in modo che gli stessi non potevano più apparire contrastanti con la veridicità di quanto dalla persona offesa dichiarato contro l'imputato.

Il terzo motivo attiene alla violazione del criterio giurisprudenziale della valutazione frazionata della prova dichiarativa, costituita nell'occasione da quanto riportato dalla persona offesa; in sostanza si afferma che, considerato il fatto che l'esistenza di una riscontrata non veridicità nel racconto di un teste non mina necessariamente la attendibilità del resto del racconto, la circostanza, data per ammessa ma non riconosciuta come tale, che la ragazza non abbia detto la verità allorché ha dichiarato di avere fatto cenno alla madre del fatto che il patrigno le riservasse della morbosa attenzioni fin dal 2011, circostanza questa non riconosciuta dalla madre della T., non è di per sé - trattandosi di vicende fra loro autonome e prive di una reciproca interferenza fattuale e logica - tale da mettere in dubbio la veridicità della restante parte del racconto.

Il quarto motivo attiene, non diversamente dal precedente, al vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non considera validi riscontri delle dichiarazioni della persona offesa, le dichiarazioni rilasciate dalla madre di questa, ritenute non attendibili a causa di marginali discrasie riscontrabili in esse.

Infine con il quinto motivo di impugnazione, la ricorrente parte civile ha contestato la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha, in sintesi, valutato quali validi riscontri delle dichiarazioni della persona offesa quanto riferito da soggetti terzi rispetto ad essa, adducendo motivazioni non rilevanti, quali il fatto che si tratti di testi de relato ovvero di persone che abbiano appreso le circostanze riferite successivamente alla avvenuta denuncia della ragazza in danno del padre. Si tratterebbe, secondo la parte civile di applicazione di criteri discretivi illogici in quanto, date le modalità di verifica dei fatti, le testimonianze non potevano essere che de relato mentre la posteriorità delle dichiarazioni fatte a terzi rispetto al momento della denuncia dei fatti alla Autorità costituita non è elemento che possa incidere sulla loro veridicità.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso non è risultato fondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Osserva, infatti, il Collegio come, a partire dal primo dei motivi di impugnazione presentati dalla ricorrente parte civile, tutte le sue doglianze abbiano come comune punto di riferimento il giudizio che la Corte di appello ha reso sulla scarsa attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa.

Si rileva, al proposito che poco incide, al riguardo, il fatto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della affermazione della penale responsabilità dell'imputato è elemento dimostrativo sufficiente il contenuto delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa; un tale principio, infatti oltre ad essere in parte da ridimensionare rispetto alla schematica versione che di esso ne è stata data dalla parte ricorrente, atteso che questa Corte ha osservato che, in particolare laddove la persona offesa si sia costituita parte civile, vi può essere la opportunità di corroborare le sue dichiarazioni da riscontri esterni, sebbene questi possano essere costituiti da qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione



(Corte di cassazione, Sezione V penale, 15 maggio 2019, n. 21135) - non può essere applicato disgiuntamente dalla ordinaria regola secondo la quale la valutazione della attendibilità dei testi, dal novero dei quali non va certamente espunta, allorché sia sottoposta ad esame testimoniale, la stessa persona offesa, è questione che attiene al fatto ed è riservata alla cognizione del giudice del merito, non essendo censurabile in sede di legittimità, salvo il caso in cui la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 16 marzo 2020, n. 10153).

Nel caso in esame la Corte di merito, nel ribaltare il giudizio che al riguardo era stato formulato dal Tribunale di Cagliari - ed al riguardo è appena il caso di rammentare che la regola di rinnovazione istruttoria imposta dall'art. 603 c.p.p., comma 3-bis si applica al solo caso della riforma in pejus della sentenza assolutoria in primo grado e non anche nella ipotesi in cui il giudice del gravame ribalti in melius la precedente decisione - ha evidenziato che il racconto della stessa persona offesa, come detto privo di attendibili riscontri, si palesava autonomamente scarsamente attendibile, posto che lo stesso presentava delle distonie evidenti rispetto a quanto la teste T.J., madre della persona offesa e, all'epoca dei fatti, persona convivente con l'imputato, dichiara di avere appreso dalla figlia ed, in parte, di avere direttamente percepito, distonie che hanno, plausibilmente, indotto i giudici della Corte cagliaritano a ritenere non adeguatamente dimostrata la attendibilità di entrambi i testi e, pertanto, non sufficientemente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell' U..

Ritiene, altresì, questa Corte, con specifico riferimento al secondo motivo di impugnazione, che abbia una qualche rilevanza ai fini della affermazione della contraddittorietà motivazionale della sentenza impugnata il fatto che in essa non sia stato correttamente valutato il dato storico che l' U. ha ricevuto una condanna, divenuta definitiva, per maltrattamenti in famiglia; diversamente, infatti, da quanto affermato in sede di ricorso, la Corte di Cagliari ha preso atto della indicata circostanza ma ha, con motivazione sicuramente scevra dalla manifesta illogicità, rilevato che il dato in questione esauriva i suoi effetti dimostrativi nei limiti degli episodi aventi rilevanza nella sentenza in questione, non costituendo la condotta di abuso sessuale ora in questione "una necessaria e pacifica conseguenza e/o componente" delle ulteriori condotte ivi accertate.

Va, peraltro, segnalato che è la Corte, semmai, a porre in evidenza una condotta attuata dalla persona offesa che è logicamente inspiegabile, peraltro in un ambito familiare autonomamente caratterizzato da forti dissapori, se esaminata nel medesimo contesto dei denunciati abusi sessuali; riferisce, infatti, la Corte territoriale come la T. abbia continuato a frequentare l'imputato, non nelle minime e del tutto occasionali modalità da lei stessa ammesse, ma con atteggiamenti apparentemente sereni e persino di spontanea familiarità, anche dopo l'avvenuta denuncia presentata a suo carico.

Non significativo è, ancora, il rilievo secondo il quale la Corte di merito non avrebbe dato il giusto peso alle dichiarazioni rese dalla teste D., psicologa consulente di parte della persona offesa; al riguardo, invece, la Corte ha dato atto di quanto dalla stessa riferito, osservando che le sue dichiarazioni hanno messo in evidenza un contesto familiare ed un vissuto personale della persona offesa piuttosto problematico, le cui conseguenze non appaiono deporre in termini univoci per la pregressa esistenza di una situazione di abuso sessuale ai suoi danni, potendo le stesse avere una ben diversa eziologia che prescindano da quelle.

È, d'altra parte, da ribadire la regola di giudizio secondo la quale la esistenza di una situazione di abuso sessuale non è ricavabile dalla esistenza di una condizione di disagio psicologico; come è stato, infatti, osservato, proprio in questa materia, in tema di

valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere che i sintomi siano la prova dell'abuso e che quest'ultimo sia la spiegazione dei sintomi (cosiddetto ragionamento circolare), in quanto non è consentito da un indizio sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 gennaio 2015, n. 3394; idem Sezione III penale, 9 ottobre 2007, n. 37147).

Neppure è decisivo il rilievo contenuto nel ricorso in ordine alla ritenuta omessa valutazione della giurisprudenza di questa Corte in tema legittimità della valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa; nel caso in esame, infatti, la Corte ha evidenziato non tanto la interna contraddizione del racconto della persona offesa, quanto il fatto che lo stesso, in particolare con riferimento al fatto che della esistenza degli abusi la persona offesa avesse messo al corrente la madre sin da epoca ampiamente anteriore a quella di presentazione della denuncia, si sia posto in insanabile contraddizione con quanto la madre di costei ha sostenuto, cioè di avere ignorato della esistenza degli abusi sino al 2013.

E' il contrasto fra le due versioni ad avere indotto la Corte di merito a dubitare della fondatezza di quanto riferito dalla persona offesa.

Evidentemente esulante rispetto alla competenza di questa Corte di legittimità è il tema agitato con il quarto motivo di ricorso, afferente alla contraddittorietà del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della madre della persona offesa, essendo chiaramente compito esclusivo dei giudici del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei termini della manifesta illogicità, quello afferente alla selezione dei fattori di contraddizione esistenti nel corpo delle dichiarazioni testimoniali e della loro valutazione ai fini del giudizio di attendibilità del teste che tali dichiarazioni abbia reso.

Privo di pregio e', infine, anche il quinto motivo di impugnazione, con il quale è censurata la svalutazione delle testimonianze rese in giudizio dai testi de relato; e', infatti, ben vero che nei reati aventi ad oggetto la violazione della libertà sessuale le fonti dichiarative dirette sono, il più delle volte, rappresentate esclusivamente dalla persona offesa, essendo le restanti fonti, laddove esse riferiscano specificamente dell'episodio di violenza, per lo più fonti de relato le cui informazioni sono state alimentate dai racconti del teste diretto, appunto costituito dalla persona offesa.

Tale indubbio rilievo non deve però valere come elemento idoneo ad attribuire, inspiegabilmente, alla fonte de relato in una fattispecie quale è quella ora in esame un valore probatorio più ricco di quello che è ad essa abitualmente riservato, presentando la medesima, trattandosi una fonte, per così dire, di secondo grado, gli stessi eventuali limiti di attendibilità che sarebbero attribuibili alla fonte informativa che ha fornito ad essa la materia sulla base della quale il teste de relato ha acquisito le proprie conoscenze.

Si vuole con ciò intendere che quanto riportato da un teste de relato che riferisca una informazione poco attendibile da lui assunta dalla persona offesa, non può costituire un elemento atto a rafforzare l'attendibilità di tale informazione, solo perché di regola nella tipologia di reati cui le informazioni pertengono scarseggiano i testi diretti.

In definitiva la impugnazione proposta dalla parte civile deve essere rigettata e la ricorrente va condannata, alla luce dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021



## Documento n. 1 di 23 Archivio: Giurisprudenza

### CONCORSO DI REATI

In genere

### VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE

Violenza sessuale

- abuso d'autorità

### CONCUSSIONE

In genere

Codice Penale, Art. 317

Codice Penale, Art. 609-bis

Codice Penale, Art. 81

Il reato di violenza sessuale commesso mediante **abuso della qualità** e dei poteri del pubblico ufficiale può concorrere formalmente con il reato di concussione, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, rappresentati dal buon andamento della Pubblica Amministrazione e dalla libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale.

Cassazione penale, sez. VI, 24/03/2022, n. 15876

*Diritto & Giustizia 2022*

## Documento n. 2 di 23 Archivio: Giurisprudenza

### VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE

Violenza sessuale

- abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica

Codice Penale, Art. 609-bis

Tra le "condizioni di inferiorità psichica o fisica", previste dall'art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., rientrano anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente.

Cassazione penale, sez. III, 23/03/2022, n. 18522

*Diritto & Giustizia 2022*

## Documento n. 3 di 23 Archivio: Giurisprudenza

### VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE

Violenza sessuale

- in genere

Codice Penale, Art. 56

Codice Penale, Art. 609-bis

È configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell'idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (confermata la condanna per l'imputato che aveva tentato di costringere la vittima a patire atti sessuali attraverso continue minacce effettuate con messaggi o per telefono).

Cassazione penale, sez. II, 16/03/2022, n. 17717

*Diritto & Giustizia 2022 (nota Attilio Ievolella )*

**Documento n. 4 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

<b>VIolenza sessuale e reati contro la libertà sessuale</b> Violenza sessuale - in genere
---

Codice Penale, Art. 609-bis

Al fine della configurazione del reato di violenza sessuale è sufficiente, muovendo dalla formulazione dell'art. 609-bis c.p., che fa riferimento al mero atto sessuale e dalla ratio incriminatrice volta a tutelare la autodeterminazione del soggetto relativamente alla propria sfera sessuale, il contatto corporeo con una zona erogena della vittima, non necessariamente coincidente con la zona genitale. A ciò consegue che il tentativo è ipotizzabile o quando manchi un contatto fisico tra l'autore del reato e la persona purché sia ravvisabile l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, oppure quando i toccamenti riguardino parti corporee diverse da quelle genitali o dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della vittima o per altre ragioni), l'agente non riesca a toccare la parte corporea presa di mira. Integra la forma consumata e non tentata la condotta che si estrinsechi in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime del corpo della vittima o su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo incompleto, essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica (nella specie, è stata ritenuta sussistente la forma consumata, atteso che la condotta si era estrinsecata nel palpeggiamento del seno nel corso dell'aggressione fisica subita dalla vittima).

Cassazione penale, sez. III, 15/03/2022, n. 11624

*Diritto & Giustizia 2022*

**Documento n. 5 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

<b>VIolenza sessuale e reati contro la libertà sessuale</b> Violenza sessuale - di gruppo
---

Codice Penale, Art. 609-bis



Codice Penale, Art. 609-octies

Il delitto di violenza sessuale di gruppo costituisce una fattispecie autonoma di reato plurisoggettiva propria, per l'integrazione della quale è sufficiente che gli aggressori siano in due, mentre non rileva quale elemento necessario il previo accordo dei partecipanti alla condotta illecita.

Cassazione penale, sez. III, 02/03/2022, n. 15659

*Diritto & Giustizia 2022 (nota Paolo Grillo )*

**Documento n. 6 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO**  
**Misure alternative alla detenzione e remissione del debito**  
**- in genere**

L 26 luglio 1975 n. 354, Art. 4-bis  
Codice Penale, Art. 609-bis  
Codice Penale, Art. 609-ter

Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter del c.p. (violenza sessuale e violenza sessuale aggravata) solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

Corte Costituzionale, 15/02/2022, n. 33

*Diritto & Giustizia 2022 (nota Giuseppe Marino )*

**Documento n. 7 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
**Violenza sessuale**  
**- abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica**

Codice Penale, Art. 609-bis

In tema di violenza sessuale, per la sussistenza del reato di cui all'art. 609 bis, comma 2, n. 1 c.p., è necessario accertare che: 1) la condizione di inferiorità sussista al momento del fatto; 2) il consenso dell'atto sia viziato da tale condizione; 3) il vizio sia riscontrato caso per caso e non presunto, né desunto esclusivamente dalla condizione patologica in cui si trovi la persona, quando non sia tale da escludere radicalmente, in base ad un accertamento, se necessario, fondato su basi scientifiche, la capacità stessa di autodeterminarsi; 4) il consenso sia frutto dell'induzione; 5) l'induzione, a sua volta, sia stata posta in essere al fine di sfruttare la (e approfittare della) condizione di inferiorità per carpire un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato; 6) l'induzione e la sua natura abusiva non si identifichino con l'atto sessuale, ma lo precedano.

Corte appello Lecce, 04/02/2022, n. 1719

-  
Redazione Giuffrè 2022

**Documento n. 8 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
Violenza sessuale  
- in genere

Codice Penale, Art. 609-bis

Integra violenza sessuale la condotta del docente che palpeggia i glutei di una studentessa (respinta, nella specie, la tesi difensiva secondo cui la condotta dell'imputato dovesse intendersi come espressione di un *modus agendi* informale, non avendo coartato la libertà sessuale della vittima e non risultando animata da fini di concupiscenza).

Cassazione penale, sez. III, 01/02/2022, n. 13682

;  
*Diritto & Giustizia 2022 (nota Attilio Ievolella )*

**Documento n. 9 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
Violenza sessuale  
- in genere

Codice Penale, Art. 609-bis

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso, anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo, semmai, fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa.

Corte appello Lecce, 24/01/2022, n. 1661

-  
Redazione Giuffrè 2022

**Documento n. 10 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
Violenza sessuale  
- in genere



Codice Penale, Art. 609-bis

In tema di violenza sessuale, il fatto che la vittima di palpeggiamenti e strusciamenti da parte del prevenuto non abbia reagito in maniera ferma e plateale, ma si sia limitata ad occhiatacce innervosite e segnali di dissenso, non può in alcun modo far desumere che la stessa fosse consenziente ad avere atteggiamenti sessualmente espliciti e direzionati con il prevenuto, soggetto a lei sconosciuto, molto più anziano di lei e per di più nel mentre la p.o. stava svolgendo il proprio lavoro di cameriera nel ricevimento in cui il prevenuto era ospite.

Corte appello Ancona, 20/01/2022, n. 2056

-  
Redazione Giuffrè 2022

### Documento n. 11 di 23 Archivio: Giurisprudenza

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
**Violenza sessuale**  
**- costringimento (violenza o minaccia)**

Codice Penale, Art. 609-bis

L'assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l'assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all'art. 609-bis, comma 1, c.p. e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all'art. 609-bis, comma 2, c.p.

*Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/12/2020*

Cassazione penale, sez. III, 19/01/2022, n. 7873

-  
*CED Cass. pen. 2022, rv 282834-02*

Vedi anche: Cass. Pen. N. 10596 del 2020

Vedi anche: Cass. Pen. N. 16046 del 2018

Vedi anche: Cass. Pen. N. 8981 del 2020

### Documento n. 12 di 23 Archivio: Giurisprudenza

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
**Violenza sessuale**  
**- in genere**

Codice Penale, Art. 609-bis

In tema di violenza sessuale, la sussistenza del **consenso** all'atto, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell'atto stesso, sicché è irrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa.

*Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 10/12/2020*

Cassazione penale, sez. III, 19/01/2022, n. 7873

-  
*CED Cass. pen. 2022, rv 282834-01*

Vedi anche: Cass. Pen. N. 15010 del 2019

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 21/09/2007, n. 39428

**Documento n. 13 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale**

**- in genere**

**PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE**

**Esame dei testimoni**

**- in genere**

Codice di Procedura Penale, Art. 192

Codice Penale, Art. 609-bis

In materia di credibilità della persona offesa deve ritenersi affidabile la versione della p.o. che nonostante l'età avanzata (nel caso di specie 95 anni) sia stata capace di difendersi da un'aggressione a sfondo sessuale, reagire e chiamare aiuto oltre che fornire una descrizione dettagliata dell'aggressore e spiegazione logica e coerente dei fatti occorsi. Non potendosi di fatto far discendere dal semplice dato anagrafico una sorta di inattendibilità.

Corte appello Taranto, 06/12/2021, n. 781

-  
*Redazione Giuffrè 2021*

**Documento n. 14 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale**

**- in genere**

Codice Penale, Art. 609-bis

Codice Penale, Art. 609-ter

In tema di violenza sessuale, costituendo il dissenso della persona offesa un elemento costitutivo, sia pure implicito, della fattispecie, necessario perché sussista la condotta tipica, l'errore su di esso rileva come errore di fatto, sicché incombe sull'imputato l'onere fornire la prova del relativo assunto.

*Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 01/02/2021*

Cassazione penale, sez. III, 25/11/2021, n. 3326



*CED Cass. pen. 2022, rv 282715-01*

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 07/10/2014, n. 949  
Vedi anche: Cass. Pen. N. 52835 del 2018

## **Documento n. 15 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

<b>VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE</b> <b>Violenza sessuale</b> <b>- in genere</b>
---

Codice Penale, Art. 609-bis

In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (confermata, nella specie, la condanna per l'imputato che, all'interno di una discoteca, aveva più volte palpeggiato il sedere della vittima).

Cassazione penale, sez. III, 19/11/2021, n. 1559

*Diritto & Giustizia 2022*

## **Documento n. 16 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

<b>VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE</b> <b>Atti sessuali</b> <b>- in genere</b>
---

Codice Penale, Art. 609-bis

**VIOLENZA SESSUALE - Atto sessuale "non convenzionale" - Consenso - Permanenza durante l'intero rapporto - Necessità - Fattispecie.**

In tema di reati contro la libertà sessuale, gli atti sessuali "non convenzionali" possono essere ritenuti leciti nella misura in cui si svolgano in base ad un consenso dei partecipanti che deve protrarsi per tutta la durata degli stessi. (Fattispecie relativa a un rapporto sadomaso di cui la Corte ha ritenuto la liceità in quanto non risultava manifestata, dalla persona offesa, nell'arco del suo intero svolgimento, alcuna revoca del consenso prestato).

Cassazione penale, sez. III, 19/10/2021, n. 43611

*Cassazione Penale 2022, 4, 1494*  
*CED Cass. pen. 2021, rv 282099-02*

In senso conforme cfr. Sez. III, 4 ottobre 2019, n. 3158/20, in *C.E.D. Cass.*, n. 2782501.  
In dottrina, sul delitto di violenza sessuale, cfr. PALUMBIERI, *Violenza sessuale (art. 609-bis)*, in CADOPPI - CANESTRARI - MANNA - PAPA, *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, vol. IX, *I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l'inviolabilità del domicilio e*

*l'inviolabilità dei segreti*, Utet, 2011, p. 16 ss.  
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 11/12/2007, n. 4532  
Vedi anche: Cass. Pen. N. 15010 del 2019  
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 13/11/2014, n. 19215  
Cass. Pen. N. 3158 del 2020

## **Documento n. 17 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale  
- in genere**

Codice Penale, Art. 609-bis

Il primo comma dell'art. 609-bis punisce il soggetto che attraverso violenza, minaccia o abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire atti sessuali. Alla nozione di atto sessuale si riconduce qualsiasi comportamento, benché fugace, finalizzato a soddisfare l'impulso sessuale del suo autore e al contempo lesivo della sfera di libertà sessuale della vittima. La nozione di violenza, invece, appare più sfumata. Si è progressivamente assistito in giurisprudenza, infatti, ad un ampliamento di tale concetto sino a ricomprendervi la "semplice" repentinità della condotta, idonea a prevenire ed impedire una qualsiasi manifestazione di dissenso della vittima.

Tribunale Udine, 15/10/2021, n. 1734

-

*Redazione Giuffrè 2021*

## **Documento n. 18 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Atti sessuali  
- su minorenni**

### **PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE**

**Valutazione della prova**

**- dichiarazioni della persona offesa e delle parti diverse dall'imputato**

Codice Penale, Art. 609-bis

Codice di Procedura Penale, Art. 192

In tema di reati sessuali, una volta accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenni, la sua deposizione deve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità.

Tribunale Ferrara, 01/10/2021, n. 915

-

*Redazione Giuffrè 2021*

## **Documento n. 19 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

### **GIUDIZIO PENALE ORDINARIO**

**Dibattimento: correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza  
- in genere**



sessuale stesso (nella specie, l'imputato aveva stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le aveva impedito di sfuggire alla sua presa).

Cassazione penale, sez. V, 22/09/2021, n. 37460

;

*Diritto & Giustizia 2021 (nota Attilio Ievolella )*

**Documento n. 22 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**IMPUTABILITÀ (Capacità di intendere e di volere)**  
**Vizio di mente**  
**- in genere**

Codice Penale, Art. 85

Codice Penale, Art. 609-bis

Codice Penale, Art. 609-ter

La coprofilia, quale forma di parafilìa, se non accompagnata da un disturbo psichiatrico maggiore, rappresenta una mera devianza della sfera sessuale, senza influenza alcuna sulla capacità di intendere e di volere della persona.

*Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO VENEZIA, 29/05/2019*

Cassazione penale, sez. I, 21/09/2021, n. 39762

-

*CED Cass. pen. 2022, rv 282222-03*

Cass. Pen., sez. 03, del 23/04/2013, n. 38896

Cass. Pen., sez. 03, del 16/12/2010, n. 15157

Cass. Pen., sez. 03, del 27/11/2014, n. 6818

**Documento n. 23 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE**  
**Valutazione della prova**  
**- indizi e presunzioni**

Codice di Procedura Penale, Art. 192

Codice Penale, Art. 609-bis

In tema di valutazione della prova indiziaria nei reati sessuali, non è possibile ritenere, con ragionamento circolare, che i sintomi siano la prova dell'abuso e che quest'ultimo sia la spiegazione dei sintomi, in quanto non è consentito da un indizio, sicuro in fatto, ma equivoco nell'interpretazione, concludere per la certezza dell'evento che rappresenta il tema probatorio, trasformandosi diversamente l'oggetto della prova in criterio di inferenza.

*Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 28/09/2020*

Cassazione penale, sez. III, 15/09/2021, n. 44348

-

*CED Cass. pen. 2022, rv 282671-01*

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 23/05/2013, n. 39405  
Cass. Pen., sez. 03, del 12/11/2014, n. 3394  
Cass. Pen., sez. 03, del 18/09/2007, n. 37147



## Documento n. 1 di 4 Archivio: Giurisprudenza

### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE** **Violenza sessuale** **- in genere**

Codice Penale, Art. 56  
Codice Penale, Art. 609-bis

Il reato di tentata violenza sessuale è configurabile in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa, pur essendo giudicata idonea ad inserirsi in una serie causale indirizzata in modo non equivoco alla commissione del delitto in questione, non abbia determinato un'immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima.

Cassazione penale, sez. III, 15/09/2021, n. 43617

;

*Diritto & Giustizia 2021*

## Documento n. 2 di 4 Archivio: Giurisprudenza

### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE** **Violenza sessuale** **- in genere**

Codice Penale, Art. 629  
Codice Penale, Art. 609-bis

In applicazione del principio di specialità, quando la costrizione abbia ad oggetto la sfera della libertà sessuale e non cagioni, neppure in via mediata, un'offesa al patrimonio del soggetto passivo, la condotta dell'imputato deve essere ricondotta all'art. 609-bis c.p. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza sessuale nella condotta dell'imputato che aveva minacciato la persona offesa di pubblicare su facebook un video registrato relativo ad un rapporto sessuale intrattenuto con la stessa ove non avesse acconsentito ad ulteriori rapporti sessuali o ad inviare all'imputato immagini delle sue parti intime).

*Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 16/09/2020*

Cassazione penale, sez. II, 09/09/2021, n. 41985

-

*CED Cass. pen. 2021, rv 282205-01*

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 03/12/2008, n. 12987  
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 23/05/2006, n. 34128  
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 26/10/2011, n. 45698

## Documento n. 3 di 4 Archivio: Giurisprudenza

### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

[Non constano precedenti]

## **DIFESA E DIFENSORE NEL PROCESSO PENALE**

### **Patrocinio dei non abbienti - condizioni e presupposti**

Codice Penale, Art. 609-quater  
Codice Penale, Art. 609-octies  
Codice Penale, Art. 612-bis  
Codice Penale, Art. 600  
Codice Penale, Art. 600-bis  
Codice Penale, Art. 600-ter  
Codice Penale, Art. 600-quinquies  
Codice Penale, Art. 602  
Codice Penale, Art. 601  
Codice Penale, Art. 609-quinquies  
Codice Penale, Art. 583-bis  
Codice Penale, Art. 609-undecies  
DPR 30 maggio 2002 n. 115, Art. 76  
Codice Penale, Art. 572  
**Codice Penale, Art. 609-bis**  
Costituzione della Repubblica, Art. 3  
Costituzione della Repubblica, Art. 24  
DPR 30 maggio 2002 n. 115, Art. 7

**DIFENSORE - Patrocinio a spese dello Stato - Automatica ammissione della persona offesa di determinati reati - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Infondatezza.**

Va dichiarata non fondata la q.l.c. dell'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui determina l'automatica ammissione - a prescindere dai limiti di reddito di cui al comma 1 - al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600 -bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p. La scelta effettuata dal legislatore di ammettere al gratuito patrocinio le persone offese da determinati reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, indipendentemente dalle relative condizioni reddituali, rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati in questione.

Corte Costituzionale, 11/01/2021, n. 1

;

*Diritto & Giustizia 2021 (nota Giuseppe Marino )  
Cassazione Penale 2021, 4, 1275  
Guida al diritto 2021, 4*

Torna all'esame della Corte la disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa. La decisione qui pubblicata ha ritenuto infondata la questione relativa al denunciato "automatismo" dell'ammissione delle persone offese dai reati indicati dalla disposizione censurata, osservando che la scelta effettuata con la disposizione stessa rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati. Secondo il giudice delle leggi, la *ratio* della disciplina in questione va ravvisata nella scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità; si tratta, ad avviso della Corte, di una valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore.

Sulla tematica relativa alla disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa, l'ordinanza n. 3 del 2020 (in questa rivista, 2020, p. 1942, con osservazioni di ERCOLE APRILE e di LAURA DIPAOLO) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui assicura il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente persona offesa da reato senza prevedere la possibilità per il giudice chiamato a decidere sull'ammissione di valutare la eventuale evidente assenza di fatti di rilevanza penale.



## Documento n. 1 di 12 Archivio: Giurisprudenza

**VIolenza sessuale e reati contro la libertà sessuale**  
Violenza sessuale  
- in genere

Codice Penale, Art. 609-bis

In tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali (nella specie, la vittima era stata costretta a subire le violenze sessuali del marito alle quali, dopo aver manifestato invano il suo dissenso, soggiaceva a causa del suo stato di prostrazione e di "sudditanza" temendo reazioni violente di cui il marito aveva dato prova ogni volta che lo aveva contraddetto anche in relazione ad episodi futili).

Cassazione penale, sez. III, 25/05/2021, n. 35676

;

*Diritto & Giustizia 2021 (nota Attilio Ievolella )*

## Documento n. 2 di 12 Archivio: Giurisprudenza

**VIolenza sessuale e reati contro la libertà sessuale**  
Circostanze  
- aggravanti

Codice Penale, Art. 609-bis

Codice Penale, Art. 609-ter

In tema di violenza sessuale, ai fini del riconoscimento dell'aggravante dell'uso di sostanze alcoliche (art. 609-ter, comma 1, n. 2, c.p.), occorre che gli agenti abbiano fatto uso della sostanza (nella specie, la Corte ha sottolineato che dal solo stato di incoscienza o sopore della vittima, anche se chiaramente riconducibile alla assunzione di alcolici, non può trarsi la prova della costrizione o della agevolazione alla assunzione di tali sostanze da parte dei correi allo scopo di realizzare atti sessuali e, dunque, del consapevole approfittamento della precedente costrizione o agevolazione alla assunzione di alcolici da parte di coloro che a tale frazione della condotta non parteciparono).

Cassazione penale, sez. III, 05/05/2021, n. 24865

;

*Diritto & Giustizia 2021*

## Documento n. 3 di 12 Archivio: Giurisprudenza

**VIolenza sessuale e reati contro la libertà sessuale**  
In genere

Codice Penale, Art. 609-bis

Non è ravvisabile alcuna responsabilità penale per il reato di violenza sessuale nel soggetto che sa stato accusato dalla p.o. che, da una pluralità di accertamenti medici, sia risultata, non tanto incapace di testimoniare, quanto piuttosto incapace di riferire proprio sugli aspetti critici della propria personalità e delle relazioni personali con il mondo affettivo esterno, situazione che giustificerebbe le numerose incongruenze tenute dalla stessa p.o. in sede processuale ed extraprocessuale emerse, coadiuvata dalla totale assenza di elementi di riscontro sulle accuse in sede di istruttoria.

Tribunale Udine, 15/04/2021, n. 589

-  
*Redazione Giuffrè 2021*

**Documento n. 4 di 12 Archivio: Giurisprudenza**

**DANNI**

**Patrimoniali e non patrimoniali**

**- non patrimoniali (morali ed esistenziali)**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Atti sessuali**

**- su minorenni**

Costituzione della Repubblica, Art. 29

Codice Civile, Art. 2043

Codice Civile, Art. 2059

Codice Penale, Art. 609-bis

Nel caso di reati sessuali perpetrati in danno di minorenne, ai genitori, ancorché vittime secondarie, va riconosciuto un interesse di rilevanza costituzionale che si fonda sul riconoscimento dei "diritti della famiglia" garantiti dall'art. 29 Cost., comma 1; da ciò deriva che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. Di conseguenza anche i genitori del minorenne vittima di reato di atti sessuali, pur non essendo vittime primarie dell'illecito penale, hanno diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali per il disagio e lo scoramento provato alla luce dei fatti che vedono coinvolto il loro figlio.

Tribunale Napoli, sez. IX, 14/04/2021, n. 3523

; c. ;

*Redazione Giuffrè 2021*

**Documento n. 5 di 12 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale**

**- in genere**

Codice Penale, Art. 56

Codice Penale, Art. 202

Codice Penale, Art. 203

Codice Penale, Art. 609-bis

Per l'imputato per il reato di tentata violenza sessuale e per lesioni personali gravissime, la pericolosità sociale determinata dalla patologia psichiatrica di tipo psicotico, umore depresso, angoscia e assenza di controllo degli impulsi e scarso contatto con la realtà, con allucinazioni e deliri, pur non potendo ritenere il soggetto non imputabile per il reato ascritto in quanto non completamente incapace d'intendere, tuttavia il parziale vizio di mente porta alla condanna del soggetto, cui però la pena ridotta deve essere attuata mediante una misura di sicurezza con ricovero in una casa di cura e custodia ovvero altro luogo adeguato.

Tribunale Campobasso, 17/03/2021, n. 110

Redazione Giuffrè 2021

### **Documento n. 6 di 12 Archivio: Giurisprudenza**

#### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale**

**- in genere**

**PERSONA OFFESA DAL REATO**

**Testimonianza della persona offesa**

Codice di Procedura Penale, Art. 192

Codice Penale, Art. 609-bis

Le dichiarazioni della p.o. sono sufficienti ad essere poste da sole alla base della decisione costituendo una prova non necessitante di riscontri esterni. Se, poi, tali riscontri dovessero essere raccolti, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante. Al tal proposito, l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle affezioni subite.(1)(2)

Cassazione penale, sez. III, 16/03/2021, n. 27148

; c. ;

Redazione Giuffrè 2021

Sez. U, n. 41461 del 19/07/212, Rv. 253214-01

Sez. 1, n. 31309 del 13/05/2015, S., Rv. 264334-01

### **Documento n. 7 di 12 Archivio: Giurisprudenza**

#### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale**

**- in genere**

Codice Penale, Art. 609-bis

**RESPONSABILITÀ PENALE - Abuso sessuale - Fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale - Irrilevanza.**

La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l'altra persona possa essersi prefissa.



L'assolutezza del diritto tutelato non tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall'art. 609-bis c.p., per qualificare la penale rilevanza della condotta.

Cassazione penale, sez. III, 12/03/2021, n. 13278

### *Responsabilità Civile e Previdenza 2021, 4, 1343*

Interessante sentenza che annulla con rinvio una pronuncia di condanna della Corte d'Appello di Bologna per il reato di cui all'art. 609-bis, comma 3, c.p., contestato ad un soggetto perché, con violenza e minaccia, in un'occasione palpeggiandole il sedere con entrambe le mani, costringeva una propria dipendente a subire atti sessuali.

Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna hanno proposto ricorso per Cassazione e la Corte ha ritenuto fondato quello del secondo sul presupposto che il fatto, nella sua materialità, non fosse controverso e che non fosse corretta la sua qualificazione come « scherzo » e non come « atto esplicitativo del suo desiderio sessuale ».

Secondo la Suprema Corte « Il reato di cui all'art. 609-bis c.p. è posto a presidio della libertà personale dell'individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.)», proseguendo con il principio di cui in massima.

A ciò deve aggiungersi che, coerentemente alla natura del bene tutelato e alla centralità della persona offesa, unica titolare del diritto, né il dolo specifico (« al fine di »), né alcun movente esclusivo (« al solo scopo di ») contribuiscono alla tipizzazione dell'offesa, la quale è soggettivamente ascrivibile all'agente a titolo di dolo generico.

La valorizzazione di atteggiamenti interiori sposterebbe, cioè, il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola: l'atto, invece, deve essere definito come « sessuale » sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente.

La conclusione di tale ragionamento, quindi, è che, se il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2007, n. 25112, rv. 236964; Cass. pen., Sez. III, 11 luglio 2007, n. 35625, rv. 237294).

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente « sessuale » dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Cass. pen., Sez. III, 2 ottobre 2017-25 gennaio 2018, n. 3648, rv. 272449: fattispecie di palpeggiamento del gluteo e del seno delle persone offese; Cass. pen., Sez. III, 28 ottobre 2014-21 maggio 2015, n. 21020, rv. 263738: fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sul gluteo della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l'eventuale finalità ingiuriosa dell'agente escludesse la natura sessuale della condotta).

Ciò significa che l'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consentiente, per cui non è necessario che l'atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente, né rilevano possibili fini ulteriori — di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale — dal medesimo perseguiti (Cass. pen., Sez. III, 22 ottobre 2014-3 febbraio 2015, rv. 262470).

## **Documento n. 8 di 12 Archivio: Giurisprudenza**

### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

#### **Violenza sessuale**

#### **- in genere**

Codice Penale, Art. 609-bis

In tema di violenza sessuale, l'atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude. Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è perciò necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente "sessuale" dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano attribuito rilevanza scusante al movente, ossia al fatto che l'agente avesse agito per 'scherzo').

Cassazione penale, sez. III, 12/03/2021, n. 13278

;

*Diritto & Giustizia 2021 (nota Attilio Ievolella )*

**Documento n. 9 di 12 Archivio: Giurisprudenza**

**VIolenza sessuale e reati contro la libertà sessuale**

**Violenza sessuale  
- in genere**

Codice Penale, Art. 609-bis

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta. E il dissenso della vittima può essere desunto da una molteplicità di fattori anche a prescindere dalla esistenza di riscontri fisici sul corpo della vittima, essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato (confermata la responsabilità per il marito che aveva costretto la moglie a subire rapporti sessuali).

Cassazione penale, sez. III, 04/03/2021, n. 19611

;

*Diritto & Giustizia 2021 (nota Attilio Ievolella )*

**Documento n. 10 di 12 Archivio: Giurisprudenza**

**PROVA PER IL GIUDIZIO PENALE**

**Esame dei testimoni: testimonianze "de relato"  
- in genere**

Codice di Procedura Penale, Art. 195

Codice Penale, Art. 609-bis

La testimonianza "de relato" resa su fatti riferiti al testimone da un soggetto privo della capacità di testimoniare in relazione a tali fatti non può fondare la prova dei medesimi, perché l'incapacità dell'originaria fonte di conoscenza inficia l'attendibilità sia di tale fonte sia di quella "de relato".

*Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/06/2020*

Cassazione penale, sez. III, 26/02/2021, n. 24642

-

*CED Cass. pen. 2021, rv 281782-01*

Vedi anche: Cass. Pen. N. 12982 del 2020

## Documento n. 11 di 12 Archivio: Giurisprudenza

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
Violenza sessuale  
- in genere

Codice Penale, Art. 609-bis

Deve essere confermata la responsabilità dell'imputato per violenza sessuale consistente in toccamenti, ai danni di una donna che si era recata da lui per un colloquio di lavoro. Non hanno pregio i rilievi difensivi relativi al comportamento successivo della vittima, atteso che la violenza non si misura dalla reazione, che è del tutto personale e imprevedibile: non è raro che una donna in siffatte occasioni si senta paralizzata e non sia in grado di difendersi, tanto più in un contesto di soggezione quale quello del colloquio di lavoro. Per di più, la donna aveva tenuto comportamenti inequivocabilmente rivolti a esprimere in modo netto di non gradire quei comportamenti, perché aveva più volte spostato la sedia durante il lavoro alla scrivania per allontanarsi dall'uomo e aveva finto un'allergia alla polvere per uscire dall'angusto archivio, condotte queste sintomatiche del disagio e imbarazzo della vittima che avrebbero dovuto indurre l'uomo a desistere dal suo comportamento prevaricatore, offensivo e inopportuno.

Cassazione penale, sez. III, 24/02/2021, n. 36755

;

*Diritto & Giustizia 2021 (nota Attilio Ievolella )*

## Documento n. 12 di 12 Archivio: Giurisprudenza

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
Violenza sessuale  
- in genere

Codice Penale, Art. 609-bis

Sussiste violenza in caso di cessazione di ogni accordo sulla prosecuzione del rapporto sessuale ormai degradato e venga quindi meno il consenso ad ulteriori sviluppi.

Cassazione penale, sez. III, 28/01/2021, n. 26854

;

*Diritto & Giustizia 2021 (nota Attilio Ievolella )*

## Documento n. 1 di 4 Archivio: Giurisprudenza

### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale  
- in genere**

Codice Penale, Art. 609-bis

In tema di violenza sessuale, in relazione a certe pratiche estreme, per escludere l'antigiuridicità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner, espresso nel momento iniziale della condotta. La scriminante non può essere invocata se l'avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell'azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di consumazione dell'amplesso (nella specie, la Corte ha ritenuto integrata l'ipotesi di violenza sessuale ai danni dell'imputato che aveva sottoposto una donna - con cui si era concordato un rapporto a pagamento - al cosiddetto bondage. Irrilevante il consenso puramente formale da lei prestato).

Cassazione penale, sez. III, 16/12/2020, n. 11631

;

*Diritto & Giustizia 2021*

## Documento n. 2 di 4 Archivio: Giurisprudenza

### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale  
- costringimento (violenza o minaccia)**

Codice Penale, Art. 609-bis

Il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali.

Cassazione penale, sez. III, 29/10/2020, n. 36901

D.V.

*Diritto & Giustizia 2020 (nota Attilio Ievolella )*

## Documento n. 3 di 4 Archivio: Giurisprudenza

### **VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale  
- abuso d'autorità**

Codice Penale, Art. 609-bis, comma 1



**VIOLENZA SESSUALE - Abuso di autorità - Posizione di supremazia derivante da autorità anche privata - Configurabilità - Fattispecie.**

In tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità che costituisce, unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato previsto dall'art. 609-bis c.p., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

Cassazione penale, sez. un., 16/07/2020, n. 27326

C.

*Cassazione Penale 2021, 2, 462*

*CED Cass. pen. 2020, rv 279520*

*Diritto & Giustizia 2020 (nota Serena Gentile )*

*Ilpenalista.it 2 NOVEMBRE 2020 (nota Pittaro )*

*Guida al diritto 2020, 41, 121*

In senso difforme: Cass. Pen., sez. 03, del 04/10/2012, n. 47869

In senso difforme: Cass. Pen., sez. 03, del 24/03/2015, n. 16107

In senso difforme: Cass. Pen., sez. 04, del 19/01/2012, n. 6982

In senso difforme: Cass. Pen., sez. 03, del 19/06/2002, n. 32513

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 03, del 19/04/2012, n. 19419

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 03, del 08/03/2016, n. 33042

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 03, del 27/03/2014, n. 36704

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 03, del 03/12/2008, n. 2119

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 03, del 17/05/2016, n. 33049

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 03, del 30/04/2014, n. 49990

**Documento n. 4 di 4 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**

**Violenza sessuale  
- abuso d'autorità**

Codice Penale, Art. 609-bis

L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis, comma 1, c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali (nella specie, quindi, correttamente era stato ravvisato l'abuso nella condotta dell'imputato, cui si addebitava, in qualità di insegnante di inglese che impartiva lezioni private, di avere costretto due alunne, minori degli anni quattordici, a subire e a compiere su di lui atti sessuali).

Cassazione penale, sez. un., 16/07/2020, n. 27326

*Guida al diritto 2020, 43, 68*

Codice Penale, Art. 609-bis  
Codice di Procedura Penale, Art. 522

Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per violenza sessuale per induzione pronunciata a fronte della contestazione di violenza sessuale per costrizione, in quanto le diverse condotte attraverso le quali può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609-bis c.p. non sono equivalenti o sovrapponibili tra loro, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto.

*Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 25/03/2020*

Cassazione penale, sez. III, 28/09/2021, n. 3951

*CED Cass. pen. 2022, rv 282830-01*

Vedi anche: Cass. Pen. N. 56053 del 2017  
Vedi anche: Cass. Pen. N. 6741 del 2018  
Vedi anche: Cass. Pen. N. 24598 del 2020  
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 08/04/2008, n. 23873  
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 13/10/2010, n. 40919  
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 08/07/2015, n. 42977

## **Documento n. 20 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
**Circostanze**  
**- casi di minore gravità**

Codice Penale, Art. 609-bis

La circostanza attenuante del delitto di violenza sessuale relativa ai casi di minore gravità, che ben ricorre quando manchi la consumazione di un rapporto sessuale completo e ci si riferisca ad un limitato numero di episodi, non può essere oggetto di giudizio di bilanciamento rispetto all'elemento della fattispecie relativo all'abuso di autorità.

Cassazione penale, sez. III, 24/09/2021, n. 40559

; c. ;

*Redazione Giuffrè 2022, 115*

## **Documento n. 21 di 23 Archivio: Giurisprudenza**

**VIOLENZA SESSUALE E REATI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE**  
**Violenza sessuale**  
**- in genere**

Codice Penale, Art. 609-bis

Ai fini della sussistenza del delitto di violenza sessuale, non occorre che la violenza sia di forma o veemenza particolare o, men che meno, brutale ed aggressiva, potendo essa manifestarsi anche come sopraffazione funzionale e limitata alla pretesa dell'atto